

Preg.mo Signor
Prof. Avv. Giulio TREMONTI
Ministro della Economia e delle Finanze
Roma

- L'art.8, della Legge n.388/2000, prima delle numerose successive modifiche, ha attribuito un credito d'imposta a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuavano nuovi investimenti (acquisizioni di beni strumentali nuovi) nelle aree svantaggiate.
- Il diritto a tale credito è stato attribuito in forma automatica e la fruizione del beneficio fiscale subordinata semplicemente all'acquisizione del bene nel periodo d'imposta.
- Tale credito era utilizzabile esclusivamente in compensazione (di imposte e contributi) e poteva essere fruito immediatamente dalla data di sostenimento dei costi per gli investimenti, non essendo richiesta alcuna autorizzazione mediante specifica domanda.
- La predetta previsione è stata sostanzialmente modificata dall'art.10 del D. L. n.138, del 08.07.02, che ha eliminato la forma automatica dell'utilizzo del credito d'imposta, inserendo l'obbligo di inoltrare per via telematica una preventiva istanza contenente i dati identificativi sugli investimenti da realizzare nei sei mesi successivi.
- L'art.1 del D.L. n.253 del 12.11.02 (abrogato dall'art. 62 della Legge n.289 del 27/12/2002) ha previsto a carico dei soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data del 08.07.02, l'obbligo di comunicare, a pena di decadenza del contributo conseguito automaticamente, i dati (da specificare con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate) occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati e del credito non ancora utilizzato. Con lo stesso provvedimento è stata sospesa la fruizione degli ulteriori utilizzi del credito a decorrere dal 13/11/2002 e fino al 31/03/2003.
- Solo in data 12.12.2002, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli da utilizzare e fissato il termine di

presentazione delle comunicazioni (esclusivamente per via telematica) nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2003 ed il 28 febbraio 2003.

- L'art. 62 della Legge n.289/03 (Finanziaria 2003) del 27.12.2002, ha riproposto le disposizioni del D.L. n.253/02, (precedentemente abrogato) e quindi l'obbligo di comunicare, a pena di decadenza, i dati che sarebbero stati stabiliti con nuovo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (da emanarsi, anche questo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.)

- In data 24.01.2003 è stato emesso il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, con il quale si sostituiscono i modelli approvati il 12.12.2002 e si ribadisce il termine di invio delle comunicazioni (31 gennaio 2003 - 28 febbraio 2003), precisando altresì, che si renderà disponibile sul sito dell'Agenzia il software necessario per l'invio telematico. Tale software in seguito è stato ulteriormente modificato (con versione 1.0.1 del 06/02/2003 e versione 1.0.2 del 12/02/2003).

- La scadenza del 31 gennaio 2003 - 28 febbraio 2003, non è stata adeguatamente pubblicizzata; in particolare proprio sul sito del Ministero delle Finanze non è stato fatto alcun cenno nello scadenziario fiscale del mese di febbraio, e ciò in palese violazione dell'art. 6 dello Statuto del Contribuente.

- Il software relativo alla compilazione dei modelli è stato modificato, con varie correzioni, come già detto, il 06.02.02 ed il 12.02.02.

- Il provvedimento di approvazione dei modelli con cui è stato disposto l'invio da effettuarsi nei giorni compresi tra il 31 gennaio ed il 28 febbraio è stato pubblicato sulla G.U. del 4/2/2003, quindi con data successiva a quella di decorrenza del termine iniziale.

- In sostanza sono stati concessi meno di 20 giorni nonostante lo Statuto del Contribuente preveda (art. 3 c. 2) che *"In ogni caso le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60° giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti"*;

- senza dire che la suddetta norma non è stata rispettata neppure considerando la data di entrata in vigore della Legge n.289/03,

(01.01.2003) e quella di scadenza degli adempimenti (28.02.03) tra le quali intercorrono 58 giorni;

- la previsione normativa di cui all'art. 8 della Legge n.388/2000 è stata modificata ben 4 volte: in data 28.12.2001 dall'art. 60 della Legge n.488; in data 08.07.02 dall'art.10 del D.L. n.138; in data 24.09.2002 dall'art.1 del D.L. n.209; in data 27.12.2002 dall'art.62 Legge n.289. Con conseguente notevole confusione per il contribuente.

Di fatto molti dei soggetti interessati sono risultati penalizzati dai "disguidi" sopra riepilogati, con conseguenti danni e senza alcuna loro responsabilità.

Ciò stante, in considerazione sia delle ripetute modifiche dell'art.8 della Legge 388/2000 e della violazione che ciò ha comportato, sia dell'art. 3 comma 2 dello Statuto del Contribuente, sia dei principi di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra l'amministrazione ed il cittadino-contribuente, ti sollecitiamo la previsione di una proroga del termine in questione (o comunque la fissazione di un nuovo termine) al fine di consentire l'utilizzo del credito d'imposta già previsto dall'art. 8 della Legge n. 388/2000.

(GAZZARA) *[Signature]*
(TABORELLI) *[Signature]*
(MISURACA) *[Signature]*
(VIALE) *[Signature]*
(GIUDICE) *[Signature]*
(ZAMA) *[Signature]*
(CAUPE) *[Signature]*

[Signature] (PERROTTA)
[Signature] (S. BASAMONTE)
[Signature] (CORRADI)
[Signature] (LA GRUA)
[Signature] (COSURDO)

[Signature] (JACINI)
[Signature] (MARELLI)
[Signature] (MAURO)
[Signature] (SARACINO)
[Signature] (CUCU)
[Signature] (S. PASTOR)
[Signature] (FAT)
[Signature] (CANIA)
[Signature] (CUMANO)
[Signature] (MARI)

Roberto (CERTINI)

Luigi (SCHERINI)

Luigi (SCALTRINI)

Roberto (LUCCHESE)

Amos (AMATO)

Massimo (LAZZARI)

~~Luigi~~ (GASPARI)

Luigi (MARRAS)

Luigi (VITALI)

Vincenzo (LECCISI)

Giuseppe (LIASSO)

*** RAPPORTO DI CONFERMA ***

Trasmisione riuscita

22-01-84 13:02 ID:

N. inv.	-----	688
Ora inizio	-----	13:00
Num. ID	-----	8547614248
Risoluzione	-----	Standard
N. di pagine	-----	68
Macchina occupata	-----	82'45
Informazioni	-----	OK



Il presente documento è un documento di lavoro e non deve essere considerato un documento ufficiale. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Direzione Generale delle Poste e Telecomunicazioni.

Il presente documento è un documento di lavoro e non deve essere considerato un documento ufficiale. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Direzione Generale delle Poste e Telecomunicazioni.

In caso di difficoltà ricezione delle suddette pagine, raccomandare con cortese urgenza al numero telefonico 061-71844.

